

**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**

**ASP - Casa di Riposo**

**“Regina Margherita”**

70051 BARLETTA – Via Enrico Fermi, 20

\*\*\*\*\*

**STATUTO  
ORGANICO**

## INDICE

-Introduzione e premessa .....pag. 3

### **TITOLO – I – Origini. Scopi. Mezzi.**

- Art. 1 – Origini
- Art. 2 – Scopi
- Art. 3 – Modalità di fruizione e funzionamento dei servizi
- Art. 4 – Mezzi

### **TITOLO – II – Ordinamento istituzionale.**

- Art. 5 – Organi di Governo
- Art. 6 – Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione
- Art. 7 – Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 8 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 9 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 10 – Presidente dell'ASP
- Art. 11 – Incompatibilità e ineleggibilità degli amministratori
- Art. 12 – Decadenza e dimissioni dalla carica
- Art. 13 – Indennità di carica ed emolumenti
- Art. 14 – Scioglimento e decadenza del Consiglio di Amministrazione

### **TITOLO – III – Norme generali di amministrazione.**

- Art. 15 – Il Direttore Generale
- Art. 16 – Personale dipendente
- Art. 17 – Regolamento di organizzazione e di contabilità
- Art. 18 – Collegio dei Revisori

### **TITOLO – IV – Disposizioni finali.**

- Art. 19 – Norme transitorie, di rinvio e abrogazioni

## INTRODUZIONE E PREMESSA

Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società, non solo perché in loro si identifica la memoria culturale di una popolazione, ma anche perché sempre più costituiscono una risorsa umana attiva, un contributo di energie e di esperienze delle quali la società può avvalersi.

Tuttavia esistono delle condizioni nelle quali l'anziano è ancora una persona fragile, sia fisicamente che psichicamente, per cui la tutela della sua dignità necessita di maggiore attenzione nell'osservanza dei diritti della persona, sanciti per la generalità dei cittadini.

La valorizzazione del ruolo dei più anziani e della loro cultura si fonda sull'educazione della popolazione al riconoscimento ed al rispetto dei loro diritti, oltre che sull'adempimento puntuale di una serie di doveri da parte della società.

Di questi, il primo è la realizzazione di politiche che garantiscano ad un anziano di continuare ad essere parte attiva nella nostra società, ossia che favoriscano la sua condivisione della vita sociale, civile e culturale della comunità.

Va ricordato che, al concetto di salute affermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella dichiarazione di Alma Ata (1978) come equilibrio fisico, psichico e sociale, si è affiancato il concetto di promozione della salute della dichiarazione di Ottawa (1986) che vede nel concetto di salute non l'assenza di malattia, bensì l'equilibrio fisico-mentale ed emotivo dell'individuo.

Il presente Statuto si informa alle statuizioni, ai precetti e ai contenuti de:

- il principio di **solidarietà**, enunciato nell'articolo 2 della Costituzione, laddove si ritiene compito della Repubblica riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiedere l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. A queste espressioni di solidarietà inderogabili vanno affiancate quelle proprie della libera partecipazione del cittadino al buon funzionamento della società ed alla realizzazione del bene comune, pure finalizzate alla garanzia della effettiva realizzazione dei diritti della persona;
- il principio di **giustizia sociale**, enunciato nell'articolo 3 della Costituzione, laddove si ritiene compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo

della persona umana. La letteratura scientifica riporta che lo sviluppo pieno della persona umana è un processo continuo, non circoscrivibile in una classe di età particolare poichè si estende in tutto l'arco della vita;

- il principio di **salute**, enunciato nell'articolo 32 della Costituzione, laddove si ritiene compito della Repubblica tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività è garantire cure gratuite agli indigenti;
- la “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, dettata dalla L.R. 10/7/2006, n° 19;
- il Regolamento n° 4 del 18/1/2007, attuativo della L.R. n° 19/2006;
- la L.R. 30/9/2004, n° 15 recante “Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona”, come modificata dalla L.R. 15/5/2006, n° 13;
- il Regolamento Regionale n° 1 del 28/1/2008, di attuazione della L.R. n° 15/2004 e successive.

Ai fini del presente Statuto:

- l'acronimo “A.S.P.” indica “Azienda pubblica di Servizi alla Persona”;
- per “Legge” è intesa la L.R. n° 15/2004, come modificata dalla L.R. n° 13/2006;
- per “Regolamento” è inteso il Regolamento Regionale n° 1 del 28/1/2008.

## TITOLO I

### ORIGINI – SCOPI – MEZZI

#### ART. 1 (ORIGINI)

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata Casa di Riposo "Regina Margherita", con sede in Barletta alla Via Enrico Fermi n° 20, è struttura per anziani secondo gli enunciati dell'Art. 43 della L.R. 10/7/2006, n° 19 e dell'Art. 65 del Regolamento attuativo Regionale 18/1/2007, n° 4.
2. L'ASP trae origine dall'ex Asilo di MendicITÀ "Regina Margherita", fondato dal Consiglio Comunale di Barletta con atti del 13/2/1878, del 23/10/1883, del 30/1/1885, del 10/12/1885 ed eretto in "Corpo Morale" con Decreto Reale di Umberto I del 1° Aprile 1886; divenne IPAB per effetto della Legge 17/7/1890 n° 6972; assunse la denominazione di "Casa di Riposo Regina Margherita" con DPR 15 Luglio 1968.

#### ART. 2 (SCOPI)

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona "Regina Margherita" ha personalità giuridica di diritto pubblico con finalità socio-assistenziali, non ha fini di lucro, ha autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e opera con criteri imprenditoriali nell'ambito delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione.
2. L'azienda pubblica di servizi alla persona "Regina Margherita" ha lo scopo di ospitare persone anziane, in stato di bisogno e non, in condizioni di autosufficienza fisica e psichica, o parzialmente non autosufficienti, di provvedere al loro mantenimento e all'assistenza necessaria con riguardo alle condizioni e alle esigenze spirituali, fisiche, psichiche, sociali di ciascuno, di favorire nel pieno rispetto della personalità e della libertà individuale, le relazioni degli Ospiti fra di loro, con l'ambiente esterno, con quello di provenienza.
3. Laddove a causa di patologie correlate alla senescenza gli Ospiti perdessero nel tempo la loro autosufficienza e semprecchè non venisse diagnosticata e certificata l'impossibilità della loro permanenza nell'Asp, gli Ospiti stessi continueranno ad essere

assistiti ed accuditi nell'Azienda sia per rispetto della dignità della persona, sia perché l'attività dell'Asp è internamente caratterizzata da un obbligo di prestazione discendente dal dovere di solidarietà sociale derivante dagli Artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana.

4. L'azienda pubblica di servizi alla persona "Regina Margherita", struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, ospita in via temporanea o permanente anche persone non anziane, in età non pensionabile, con difficoltà di carattere sociale e fisico, inabili al lavoro, ovvero disadattati sociali, ovvero prive di parenti e familiari che possano o debbano aver cura di loro: a più completa qualificazione del servizio, è fatto riferimento espresso all'Art. 45 – co. 4 – della L.R. n° 19/2006, nonché all'Art. 77 del Regolamento attuativo n° 4 del 18/1/2007 (Servizio di pronta accoglienza per adulti).
5. L'azienda pubblica di servizi alla persona "Regina Margherita", ispirandosi ai principi di coinvolgimento della comunità esterna cittadina alle attività dell'Ente, costituisce un Servizio Educativo per il tempo libero, strutturato sotto forma di Centro Ricreativo per Anziani, giusto Art. 103 del Regolamento Regionale 18/1/2007, n° 4: esso rappresenta uno spazio in cui gli Ospiti, anche esterni, in rapporto alle proprie capacità e volontà, esprimono i propri interessi con la partecipazione a programmi culturali, sociali e di svago ricreativi. Vengono privilegiate le aspettative della popolazione anziana e/o pensionata della Città di Barletta. Il Centro non detiene alcuna personalità giuridica propria, ma costituisce servizio aggiuntivo e funzionale al raggiungimento degli obiettivi statutari dell'ASP "Regina Margherita".
6. L'azienda pubblica di servizi alla persona "Regina Margherita", ispirandosi ai principi della L.R. n. 19/2006 (*Disciplina del Sistema integrato dei Servizi Sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia*) istituisce il servizio di "mensa sociale", con gli obiettivi di promuovere interventi mirati a supportare la fragilità, in particolar modo di persone appartenenti alla fascia di popolazione più debole, nonché di offrire servizi di prima necessità a favore di persone che versano in situazione di povertà, con un'attenzione particolare verso immigrati, indigenti e senza fissa dimora. Tale servizio è già previsto dal Piano Sociale dell'ambito distrettuale di Barletta, così come approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 10.01.2005; con tale Delibera, il Comune di Barletta ha approvato il Piano Sociale

ribadendo la funzione basilare che riveste il Servizio di mensa sociale per indigenti ed immigrati, servizio d'attuare nell'area del "Contrasto alla Povertà".

7. Le modalità di funzionamento e di organizzazione del "Centro Ricreativo" e del servizio di "Mensa Sociale" sono oggetto di specifica e separata regolamentazione.
8. L'ambito territoriale di operatività dell'ASP corrisponde, in linea di massima, alla circoscrizione territoriale del distretto socio-sanitario nel quale ha sede; l'ambito territoriale di riferimento dell'attività dell'ASP è esteso comunque alle circoscrizioni di altri distretti, sia regionali che infra-regionali, perché coerente con gli scopi istituzionali descritti ai precedenti commi 2, 3 e 4.
9. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, l'ASP può convenzionarsi con altre Aziende o Enti Pubblici o Privati non aventi scopo di lucro per la gestione di uno o più servizi.

### **ART.3**

#### **(Modalità di fruizione e funzionamento dei servizi)**

1. Le modalità di ammissione e di dimissione, nonché le modalità di funzionamento dei servizi sono stabilite nel Regolamento Interno dell'ASP, nella Carta dei Servizi, nel Regolamento del Centro Ricreativo per Anziani; le attività e i servizi si informano, inoltre, al DPCM 27/1/1994 dettante "*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*".

### **ART.4**

#### **(Mezzi)**

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona "Regina Margherita", ha autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, dai corrispettivi per i servizi resi, da liberalità e da trasferimenti di risorse a qualunque titolo.
2. L'azienda pubblica di servizi alla persona "Regina Margherita", informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza ed economicità, di efficacia e di qualità di servizio, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
3. Tutte le risorse dell'ASP devono essere destinate, direttamente o indirettamente, al raggiungimento delle finalità istituzionali.
4. L'azienda pubblica di servizi alla persona "Regina Margherita", provvede alla realizzazione delle proprie finalità con l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio, oppure "affidata"

mediante provvedimento apposito secondo la normativa in vigore, nonché con i proventi derivanti:

- a)-dalle rette di ospitalità giornaliera e/o corrispettivi a carico degli Utenti, degli Enti Pubblici e/o Privati, da privati cittadini;
- b)-dai contributi o conferimenti erogati da Enti Pubblici e privati, anche per destinazioni non specifiche o non predefinite;
- c)-da lasciti, donazioni, contribuzioni o oblazioni da privati, enti, associazioni.

5. La retta giornaliera d'ospitalità deve coprire tutti i costi di gestione, compresi gli oneri del personale, ad eccezione delle eventuali prestazioni aggiuntive offerte all'utente. Essa è determinata e stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda pubblica di servizi alla persona "Regina Margherita".
6. La retta giornaliera d'ospitalità, determinata nell'ambito dei poteri di autonomia, riconosciuti e attribuiti, è vincolante per chiunque sia tenuto al pagamento della stessa, sia soggetto pubblico che soggetto privato. E' esclusa e non è ammessa alcuna deroga.
7. La retta giornaliera d'ospitalità, determinata e vigente tempo per tempo come da precedenti commi 5 e 6, va corrisposta nella misura minima di una mensilità solare:
  - a)-entro il giorno dieci del mese di riferimento, se trattasi di soggetti privati;
  - b)-entro trenta giorni dall'emissione delle rendicontazioni dell'ASP, se trattasi di soggetti pubblici, con i quali potrà essere sottoscritta apposita convenzione.
8. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti comporta l'automatica applicazione degli interessi ex Art. 5 del D.Lgs. 9/10/2002, n° 231 e successive, con salvezza del ristoro dell'eventuale maggior danno subito dall'ASP nei modi e nei termini di legge.
9. Tutte le operazioni di rendiconto e di contabilizzazione delle rette d'ospitalità sono esenti da Iva ai sensi dell'Art. 10, punto 21, del Dpr 26/10/1972, n° 633, nonché dispensate dall'obbligo di fatturazione come da Art. 36-bis del citato Dpr e successive.

**TITOLO II**  
**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

**ART. 5**  
**(ORGANI DI GOVERNO)**

1. Sono organi di governo dell'ASP:

- a)-il Consiglio di Amministrazione;
- b)-il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Gli organi di governo dell'ASP esercitano le funzioni d'indirizzo, definiscono gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi prefissati.

3. Gli organi di governo restano in carica per cinque anni, durata minima del singolo mandato; gli organi designanti possono disporre per più mandati, anche consecutivi, ma non superiori a tre. La nomina dei componenti di governo dell'ASP non può essere revocata dagli organi designanti.

**ART. 6**  
**(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE E DURATA)**

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ASP è composto dal Presidente, nominato dalla Giunta Regionale Pugliese, e da quattro consiglieri eletti dal Consiglio Comunale della Città di Barletta.

2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con provvedimento del dirigente del Settore servizi sociali della Regione Puglia, a seguito dell'acquisizione di tutte le nomine previste al comma precedente; in caso di persistente indugio da parte del Comune a designare i propri rappresentanti, le nomine saranno effettuate dal Presidente della Giunta Regionale.

3. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione decorre dalla data di insediamento: per tale si intende il giorno in cui ha luogo la prima seduta, regolarmente verbalizzata, del Consiglio medesimo completo di tutti i cinque componenti.

## ART. 7

### (COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta d'insediamento:

a)-procede ad accertare il permanere dell'inesistenza delle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità come da successivo Art. 11 e, ove previsto e ammesso, invita gli eventuali componenti a rimuovere entro 15 giorni gli elementi ostativi riscontrati; scaduto il termine concesso, si farà luogo alla procedura di cui al successivo Art. 12;

b)-alla verifica e alla ratifica del passaggio di ogni attività del consesso uscente;

c)- provvede a nominare il consigliere anziano, avendo riguardo per il consigliere che abbia riportato il maggiore suffragio in seno all'elezione del Consiglio Comunale. A parità di voti sarà nominato il più anziano d'età.

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto e, in ogni caso, provvede:

a)-alla nomina del Direttore generale, determinandone il trattamento economico in conformità dei criteri definiti dal successivo Art. 15;

b)-alla definizione e all'approvazione di obiettivi, priorità, piani e programmi in coerenza con la programmazione regionale e zonale in materia;

c)-a impartire direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

d)-all'individuazione e assegnazione al Direttore generale delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità da perseguire;

e)-a deliberare in materia di diritti reali su beni immobili;

f)-a deliberare la partecipazione a società di capitali, alla costituzione di fondazioni e a forme associative;

g)-alla designazione di rappresentanti dell'azienda presso altri enti o istituzioni;

h)-all'approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;

i)-all'approvazione dei conti consuntivi;

j)-alla verifica dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti;

- k)-all'approvazione dello statuto e, su proposta del Direttore generale, dei regolamenti, nonché alle relative modifiche;
- l)-ad esaminare gli inventari, facendo compilare gli stati di variazione che saranno, come per legge, rassegnati agli organi di controllo;
- m)-alla nomina del personale dell'Asp, nel rispetto dell'Art. 35 del TUPI 30/3/2001, n° 165 e successive, nonché come previsto dal successivo Art. 16 di questo Statuto all'applicazione dei contratti nazionali di lavoro;
- n)-all'approvazione dei regolamenti previsti nel successivo Art. 19.

## **ART. 8** **(FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)**

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.
2. Il Presidente convoca, di regola, mensilmente il Consiglio di Amministrazione per riferire della gestione dell'Asp e provvede all'adozione degli atti richiesti dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.
3. Il Presidente convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione in caso di necessità e urgenza e quando ne è fatta domanda da almeno due membri del Consiglio stesso e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, ovvero su invito degli organi di vigilanza e controllo.
4. Le adunanze sono convocate con invito scritto, contenente l'ordine del giorno, da comunicarsi ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo consegna diretta a mano dell'invito in duplice copia, una delle quali sarà restituita al latore con firma autografa del ricevente.
5. L'adunanza si considera valida quando è presente la metà più uno dei consiglieri e delibera a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.
6. Il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle sue funzioni può richiedere pareri che reputa più opportuni per l'adozione dei provvedimenti in esame.

**ART. 9**  
**(DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE)**

1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono pubblicate entro quindici giorni dalla data di adozione mediante affissione nel proprio albo per dieci giorni consecutivi e sono immediatamente esecutive.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento dei 3/5 dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Direttore Generale e vengono sottoscritti da tutti i presenti.
4. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana, o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.
5. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese, salvi i casi in cui s'abbia a trattare di argomenti concernenti persone: in tali circostanze si procederà a scrutinio segreto.

**ART. 10**  
**(IL PRESIDENTE DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI  
ALLA PERSONA)**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda.
2. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- stabilisce l'ordine del giorno dei lavori;
- firma gli atti che comportino impegni per l'Asp in funzione della sua carica;
- esercita le altre attribuzioni devolutesi dalle Leggi, dai Regolamenti, dal presente Statuto;
- emette provvedimenti d'urgenza nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, necessari per garantire il buon funzionamento dell'Asp, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano nominato secondo l'Art. 7, co. 1, del presente Statuto.

**ART. 11**  
**(INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA' DEGLI**  
**AMMINISTRATORI)**

1. La carica di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:

a) membro del Parlamento e consigliere e/o assessore regionale, provinciale, comunale e amministratore di Comunità montana competente per territorio;

b) direttore generale, amministrativo e sanitario dell'AUSL dell'ambito territoriale di riferimento, dirigenti e dipendenti in servizio presso il Settore servizi sociali della Regione e dirigenti e dipendenti del Comune e della Provincia di riferimento in servizio presso strutture competenti in materia di servizi socio-assistenziali o che comunque assolvono funzioni di vigilanza sulle aziende, i dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con l'azienda;

c) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;

d) componenti di organi di governo di altra azienda pubblica di servizi alla persona;

e) magistrato di ogni ordine e grado, avvocato procuratore presso l'Avvocatura dello Stato, appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo.

2. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 58, comma 1, e 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e

dall'articolo 2382 del codice civile;

c) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

d) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, a una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

e) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

f) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

g) chi abbia lite pendente con l'azienda o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.

3. Non possono contemporaneamente far parte della stessa amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.

4. I consiglieri non possono prendere parte alla discussione nonché alla votazione dei punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti o affini entro il quarto grado.

## **ART. 12**

### **(DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA)**

1. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo 11 o che non partecipino a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione previa

contestazione e, qualora, entro il termine perentorio di quindici giorni, la causa non sia stata rimossa, il procedimento di decadenza è attivato su istanza o d'ufficio ed è concluso con provvedimento del dirigente del Settore servizi sociali della Regione.

3. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

4. I consiglieri deceduti, dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma di statuto.

5. I consiglieri nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di amministrazione.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione, alla scadenza del mandato nonché in caso di dimissioni, restano in carica sino alla loro sostituzione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 4/3/1993, n° 3.

### **ART. 13**

#### **(INDENNITA' DI CARICA ED EMOLUMENTI)**

1. I componenti del Consiglio di amministrazione hanno diritto a un'indennità con onere a carico del bilancio dell'Azienda.

2. Le indennità di cui al comma precedente si informano ai criteri definiti dalla Giunta Regionale per la loro determinazione.

### **ART. 14**

#### **(SCIoglimento E DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)**

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda è sciolto nei casi di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti, di grave violazione di legge e di norme statutarie, di accertato mancato funzionamento.

2. Il Consiglio di amministrazione può essere temporaneamente sospeso nel corso degli accertamenti per gravi violazioni di legge o di norme statutarie.

3. Lo scioglimento, la sospensione e la dichiarazione di decadenza per decorso dei termini di cui alla Legge Regionale 3/1993 sono disposti,

su proposta dell'Assessore regionale al ramo, con decreto del Presidente della Regione, che contestualmente provvede alla nomina di un Commissario per la temporanea gestione dell'azienda.

### TITOLO III NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

#### ART. 15 (Direttore generale)

1. Il Direttore generale è il responsabile della gestione dell'Asp.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore generale tra gli iscritti all'Albo regionale dei Direttori delle aziende con atto motivato, sulla base dei criteri indicati nell'Art. 20 del Regolamento, nonché apprezzando il curriculum professionale del candidato e privilegiando in termini preferenziali l'esperienza acquisita per attività svolte nella gestione presso pubbliche amministrazioni o in ambito socio-assistenziale e/o sociosanitario.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, non superiore alla durata in carica dello stesso Consiglio.
4. Il trattamento economico spettante al direttore generale delle ASP è determinato sulla base della libera contrattazione ed è regolato con un contratto di natura privatistica. Tale trattamento non può comunque essere superiore, nel complesso, a quanto previsto dal CCNL relativo all'area della dirigenza del comparto regioni ed autonomie locali, 2<sup>a</sup> area dirigenziale, ed alla retribuzione di posizione e di risultato.
5. Il contratto di lavoro deve espressamente prevedere che il Consiglio di Amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione previsti dall'Art. 17, possa assumere nei confronti del Direttore Generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il ragionevole rischio di un risultato negativo.

gestione e dell'attività amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il ragionevole rischio di un risultato negativo.

6. Al Direttore, nel rispetto del principio della distinzione tra poteri d'indirizzo e programmazione e poteri di gestione, competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti alla competenza degli organi dell'azienda e, in particolare, è responsabile:

- a) del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione;
- b) della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato;
- c) della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda;
- d) delle decisioni organizzative e della gestione del personale;

Inoltre, il Direttore Generale:

e)-disciplina l'utilizzazione dei servizi collettivi e delle attrezzature dell'ASP nei limiti del regolamento interno;

f)-dispone per realizzare l'effettiva partecipazione, in condizioni di parità, di tutti gli Ospiti ai servizi collettivi, indipendentemente dal tipo e dalla misura in cui ciascuno di essi partecipa alle spese di gestione;

g)-promuove le forme più opportune di attività collettiva anche di tipo lavorativo retribuito, salvo il principio dell'autonomia di ciascun Ospite in ordine alle modalità di utilizzazione delle proprie capacità lavorative e del proprio impegno personale.

7. L'incarico di Direttore generale è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma, e l'accettazione dell'incarico comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.

8. Gli adempimenti e gli oneri riguardanti i contributi previdenziali sono a carico dell'azienda.

9. Non possono in ogni caso essere nominati Direttori delle aziende coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'Art. 11 del presente

Statuto.

10. Le condizioni d'incompatibilità subentrate dopo la nomina devono essere rimosse entro quindici giorni, decorsi i quali il Consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del contratto di lavoro e provvede contestualmente alla nomina del nuovo Direttore generale.

11. I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli di diritto.

## ART. 16 (Personale Dipendente)

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Asp ha natura privatistica.
2. La dotazione organica è di norma determinata ogni triennio con il regolamento di organizzazione che, fra l'altro, definisce i requisiti e le modalità di assunzione del personale, assicurando idonee procedure selettive e di pubblicizzazione nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione nel pubblico impiego, nonché le cause di cessazione del rapporto in conformità dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva.
3. Al personale si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro come definito in base alle vigenti disposizioni in materia, ovvero secondo quanto previsto dal successivo comma 7.
4. Il personale dipendente proveniente dalla ex IPAB trasformata in Asp è collocato nei ruoli organici della azienda medesima senza alcun pregiudizio sulla durata del rapporto e sulla posizione giuridica ed economica in godimento, con conservazione dell'anzianità complessiva maturata all'atto della trasformazione.
5. Gli adeguamenti connessi all'eventuale applicazione di nuovi inquadramenti contrattuali derivanti dalla trasformazione sono definiti in sede di contrattazione decentrata regionale.
6. Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 "Rapporti giuridici" della Legge, al personale dell'Asp si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego).

7. Nelle more della individuazione o definizione della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale, nonché delle risultanze della contrattazione decentrata regionale prevista dall'Art. 34 della Legge, al Personale si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto "Regioni-Autonomie Locali".

### **ART. 17**

(Regolamento di Organizzazione e di Contabilità)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda adotta, su proposta del Direttore generale, entro sei mesi dalla data di approvazione dello Statuto, il regolamento di organizzazione e contabilità che, fra l'altro, stabilisce:

- a)-l'articolazione della struttura organizzativa, prevedendo specifica struttura per le relazioni con l'utenza;
- b)-la pianta organica;
- c)-il Regolamento Organico del personale dipendente con la definizione dei requisiti e delle modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi e delle norme vigenti in materia di assunzione nel pubblico impiego;
- d) le procedure di contabilità;
- e) la disciplina dei contratti, del servizio di cassa e di economato, degli acquisti in economia, delle riscossioni e dei pagamenti;
- f) le modalità per l'affidamento del servizio di tesoreria a un istituto di credito;
- g) gli strumenti di controllo di cui all'Art. 28 della Legge;
- h) la carta dei servizi;
- i) ogni altra funzione organizzativa.

2. Il regolamento di organizzazione e contabilità e le relative modifiche sono sottoposte alle procedure di controllo previste dall'Art. 26 della legge.

### **ART. 18**

(Collegio dei Revisori)

1. Il controllo amministrativo e contabile è affidato al Collegio dei Revisori composto da tre membri.

2. Il Presidente del Collegio è nominato dalla Giunta Regionale, gli altri due componenti dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP tra gli

iscritti agli Albi dei Revisori contabili previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Il Collegio dei Revisori resta in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione dell'ASP, fatti salvi i casi di dimissioni, decadenza, incompatibilità ed altri motivi ostativi e d'impedimento: i membri nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Collegio dei Revisori.

4. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio di amministrazione dell'azienda.

5. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'azienda e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Direttore generale e dai dipendenti dell'azienda, dai dipendenti con funzioni di rappresentanza della Regione e della Provincia.

6. I membri dell'organo di revisione contabile non possono svolgere incarichi o consulenze presso l'azienda o presso organismi dipendenti.

7. Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta una indennità di carica deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP secondo i criteri definiti e determinati dalla Giunta Regionale.

## **TITOLO IV** **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 19**

(Norme transitorie, di rinvio e abrogazioni)

1. Il presente Statuto è fonte di diritto secondario e le norme in esso contenute costituiscono norme giuridiche oggettive aventi carattere di leggi in senso materiale e, perciò, vincolanti anche nei confronti di tutti coloro che a qualsiasi titolo con esse vengono in rapporto.

2. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio di Amministrazione dell'ASP adotta:

- a) - il Regolamento di organizzazione e di contabilità;
- b) - il Regolamento e la Pianta Organica del Personale dipendente;

- c)-la Carta dei Servizi;
- d)-il Regolamento interno dell'ASP;
- e)-il Regolamento del "Centro Ricreativo" e del servizio di "Mensa Sociale".

3. Tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato, comunque denominati, proseguono sino alla naturale scadenza anche dopo l'avvenuta trasformazione dell'ex IPAB in ASP.

4. Dalla data di approvazione del presente Statuto, è abrogato quello precedente approvato con D.A.R.S.S. n° 96 del 28/4/1987.

5. Per tutto quanto non previsto e/o enunciato dal presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Aziende Pubbliche dei Servizi alle Persone.

\*\*\*\*\*

- *Dato a Barletta il 18 Febbraio 2009 con atto deliberativo n° 01 del Consiglio di Amministrazione, per modifica del precedente n° 09 del 2 Maggio 2008. =*

**F/TO**

**Il Presidente**

Vito Ruggiero DAMATO

**I Consiglieri**

Leonardo CASSANO; Pietro DAMATO; Giovanni DICATALDO

**Il Segretario**

Francesco F.M. Chiumeo

- *Approvato con Atto Dirigenziale n° 0135/Rep. del 16.3.2009/Reg.Det.ni.*

**F/TO:**

***La Dirigente del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali presso la Regione Puglia in Bari,***  
**-Dr.ssa Antonella Bisceglia**

# REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE  
PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI

ATTO DIRIGENZIALE

CODICE CIFRA 082/DIR/2009/00135

N° 0135 di repertorio

del 16 MAR. 2009 del Registro delle Determinazioni



OGGETTO: Legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB Casa di Riposo "**Regina Margherita**" con sede in **Barletta**. Accertamento requisiti per trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ed approvazione proposta di statuto.

Il giorno 16 MAR. 2009 in Bari, nella sede del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
dott.ssa Antonella Bisceglia

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;
- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;
- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;
- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13 : "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in :
  - a) aziende pubbliche di servizi alle persone ( di seguito denominate ASP);
  - b) persone giuridiche di diritto privato.

E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che : "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- rilevato che ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo ( 12/02/2008) al Settore servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;
- vista l'istanza presentata in data 5 Maggio 2008 dal Presidente dell'IPAB Casa di Riposo "Regina Margherita", con sede in Barletta, con la quale, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 2 Maggio 2008, il Presidente ha chiesto l'approvazione della trasformazione dell'IPAB in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e l'approvazione della proposta del nuovo statuto;
- viste le integrazioni istruttorie richieste ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti e della documentazione occorrente per l'esame dell'istanza;
- accertato che, a seguito delle integrazioni richieste e prodotte, l'IPAB Casa di Riposo "Regina Margherita" risulta in possesso della documentazione e dei requisiti richiesti rispettivamente dall'art. 4, comma 2 del Reg. Reg.le n. 1/2008 e dall'art. 4 della L.R. 15/04 e s.m.i. "Requisiti per la trasformazione in azienda", come da relazione istruttoria con la quale il responsabile del procedimento amministrativo del Gruppo di Lavoro del Servizio Sistema Integrato dei Servizi Sociali di Taranto propone di accogliere l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e la contestuale approvazione della proposta di statuto.

OGGETTO: Legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e successive modificazioni- Regolamento Regionale di attuazione 28 gennaio 2008, n. 1 - IPAB Casa di Riposo "Regina Margherita" Barletta. Accertamento requisiti per la trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ed approvazione proposta di statuto

Pag.2/4

Per i motivi di cui in premessa

## D E T E R M I N A

1. Di accogliere l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Presidente dell'IPAB Casa di Riposo "**Regina Margherita**", con sede in **Barletta**, avendo accertato l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del regolamento regionale 1/2008;
2. Di approvare la proposta del nuovo statuto dell'IPAB Casa di Riposo "**Regina Margherita**" con sede in **Barletta**, composto di n.19 articoli nel testo approvato dall'Ente con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva n.9 del 2 Maggio 2008, successivamente emendato con Deliberazione del CdA n.1 del 18 Febbraio 2009, vistato ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle IPAB e la contestuale iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del reg. reg. n.1/2008, al Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona istituito presso il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione di Giunta Regionale n.1946 del 21/10/2008, con i seguenti estremi identificativi:
  - a. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 2/5/2008 n. 9;
  - b. Denominazione dell'ASP: Casa di Riposo "**Regina Margherita**";
  - c. Fini statutarie: attività socio-assistenziali rivolte alle persone anziane in stato di bisogno e non in condizioni di autosufficienza fisica e psichica o parzialmente autosufficienti, con servizi di tipo residenziale e semi-residenziale;
  - d. Sede legale in Barletta - Via Enrico Fermi n. 20 -;
  - e. Patrimonio immobiliare di valore pari a € 215.450,80; Patrimonio mobiliare di valore pari a € 340.000,00.
4. Di dare atto che l'attività dell'ASP è disciplinata dal nuovo statuto, che si compone di n. 19 articoli ed è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
5. Di disporre che l'Azienda, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere retta dal Consiglio di Amministrazione in carica.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne comunicazione all'Ente.
7. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 23 facciate (comprensivo degli allegati), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

LA DIRIGENTE  
 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali

Dr.ssa Antonella Bisceglia

*Antonella Bisceglia*

*I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.*

TIPO DI ATTO									
Senza adempimenti contabili [ X ]	Concessione [ ]		Rettifica [ ]		Revoca [ ]		Re Introito [ ]		
Liquidazioni e [ ]	Concessione [ ]		Pagamento [ ]		Rettifica [ ]		Revoca [ ]		Re Introito [ ]
Impegno [ ]	Impegno e Liquidazione Parziale [ ]	Impegno e Liquidazione Totale [ ]	Variazioni e Capitolo [ ]	Variazioni e Capitolo e Impegno [ ]	Variazione Capitolo Impegno e Liquidazione [ ]	Concessione [ ]	Rettifica [ ]	Revoca [ ]	Re Introito [ ]
Richiesta di pubblicazione nel B.U.R.P. [ X ]									
Beneficiario									
Determinazione collegata									
Legge di riferimento: Legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008.									

Il Funzionario Istruttore

(Paola Perrone)

*Paola Perrone*

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA

(A.S. Teresa Scialpi)

*A.S. Teresa Scialpi*

IL RESPONSABILE DELLA P.O. - IPAB

(Rag. Gregorio Gigante)

*Gregorio Gigante*

OGGETTO: Legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e successive modificazioni- Regolamento Regionale di attuazione 28 gennaio 2008, n. 1 - IPAB Casa di Riposo "Regina Margherita" Barletta. Accertamento requisiti per la trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ed approvazione proposta di statuto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 12 marzo 2009, n. 135

**Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB Casa di Riposo "Regina Margherita" con sede in Barletta. Accertamento requisiti per trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ed approvazione proposta di statuto.**

Il giorno 16 marzo 2009, in Bari, nella sede del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità,

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA**

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;
- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;
- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;
- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti

previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in:

- a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
- b) persone giuridiche di diritto privato.

E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- rilevato che ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Settore servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;
- vista l'istanza presentata in data 5 Maggio 2008 dal Presidente dell'IPAB Casa di Riposo "Regina Margherita", con sede in Barletta, con la quale, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 2 Maggio 2008, il Presidente ha chiesto l'approvazione della trasformazione dell'IPAB in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e l'approvazione della proposta del nuovo statuto;
- viste le integrazioni istruttorie richieste ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti e della documentazione occorrente per l'esame dell'istanza;
- accertato che, a seguito delle integrazioni richieste e prodotte, l'IPAB Casa di Riposo "Regina Margherita" risulta in possesso della documentazione e dei requisiti richiesti rispettivamente dall'art. 4, comma 2 del Reg. Reg.le n. 1/2008 e dall'art. 4 della L.R. 15/04 e s.m.i. "Requisiti per la trasformazione in azienda", come da relazione istruttoria con la quale il responsabile del procedimento amministrativo del Gruppo di Lavoro del Servizio Sistema Integrato dei Servizi Sociali di Taranto propone di accogliere l'istanza di trasformazione in Azienda

Pubblica di Servizi alla Persona e la contestuale approvazione della proposta di statuto.

Per i motivi di cui in premessa

**DETERMINA**

1. Di accogliere l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Presidente dell'IPAB Casa di Riposo "**Regina Margherita**", con sede in **Barletta**, avendo accertato l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del regolamento regionale 1/2008;
2. Di approvare la proposta del nuovo statuto dell'IPAB Casa di Riposo "**Regina Margherita**" con sede in **Barletta**, composto di n.19 articoli nel testo approvato dall'Ente con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva n.9 del 2 Maggio 2008, successivamente emendato con Deliberazione del CdA n.1 del 18 Febbraio 2009, vistato ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle IPAB e la contestuale iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del reg. n.1/2008, al Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona istituito presso il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione di Giunta Regionale n.1946 del 21/10/2008, con i seguenti estremi identificativi:
  - a. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 2/5/2008 n. 9;
  - b. Denominazione dell'ASP: Casa di Riposo "**Regina Margherita**";
  - c. Fini statutarie: attività socio-assistenziali rivolte alle persone anziane in stato di bisogno e non in condizioni di autosufficienza fisica e psichica o parzialmente auto-

sufficienti, con servizi di tipo residenziale e semi-residenziale;

- d. Sede legale in Barletta - Via Enrico Fermi n. 20 -;
  - e. Patrimonio immobiliare di valore pari a euro 215.450,80; Patrimonio mobiliare di valore pari a euro 340.000,00.
4. Di dare atto che l'attività dell'ASP è disciplinata dal nuovo statuto, che si compone di n. 19 articoli ed è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
  5. Di disporre che l'Azienda, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere retta dal Consiglio di Amministrazione in carica.
  6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne comunicazione all'Ente.
  7. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 23 facciate (comprensivo degli allegati), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente  
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali  
Dr.ssa Antonella Bisceglia